Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

Direzione Territoriale Milano

ORDINANZA N. 10/2026

Proroga e integrazione dell'Ordinanza n. 6/2026 del 06 agosto 2026

Il Direttore della Direzione Territoriale Milano

VISTO Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);

VISTI segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al Sistema Penale*" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 7, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "*Nuovo Codice della Strada*";

VISTO il Decreto Legislativo 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTA la Convenzione per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, stipulata tra l'ENAC e la Società di Gestione SEA S.p.a. in data 4 settembre 2001;

VISTA l'Ordinanza n. 4/2019 del 04 novembre 2019 recante "*Norme per la circolazione delle persone e dei mezzi nelle aree regolamentate dell'Aeroporto di Milano Linate*" della Direzione Aeroportuale Lombardia (oggi denominata Direzione Territoriale Milano) dell'ENAC;

VISTA l'Ordinanza n. 6/2026 del 6 agosto 2026 recante "*Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta nelle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Milano Linate*", che disciplina fino al 30 novembre 2026 le variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta nelle aree regolamentate dell'Aeroporto di Milano Linate per le attività attinenti alla realizzazione del collettore fognario, di cui al Progetto n. LT25/012;

TENUTO CONTO che alla Società di gestione aeroportuale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che in tale veste al Gestore Aeroportuale SEA S.p.A., in qualità di concessionario totale, compete lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica orizzontale e verticale alle norme del Nuovo Codice della Strada e del

relativo Regolamento di attuazione, oltre alla pianificazione dei relativi interventi anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che l'ENAC è competente a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, sentito il Gestore Aeroportuale (così come previsto dall'art.6, comma 7 del nuovo Codice della Strada);

TENUTO CONTO altresì che anche nei casi di variazioni temporanee alla viabilità, proposte dal Gestore Aeroportuale, è sempre prevista l'approvazione preventiva della Direzione Territoriale Milano;

CONSIDERATO che alla Direzione Territoriale Milano compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale che avrà l'onere di proporre all'ENAC le eventuali modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico, per le conseguenti valutazioni di competenza;

VISTA la nota del Gestore Aeroportuale SEA S.p.A. prot. 0018537 del 10/11/2026 (rif. prot. ENAC 179629/2026 del 10/11/2026), con la quale ha richiesto alla Direzione Territoriale Milano la proroga dell'efficacia dell'Ordinanza n. 6/2026 del 06 agosto fino al 28 febbraio 2027 per consentire il completamento delle lavorazioni, confermando il mantenimento delle misure di regolazione della circolazione, della segnaletica temporanea e degli apprestamenti previsti dal provvedimento vigente;

PRESO ATTO che, con la medesima nota, il Gestore Aeroportuale ha comunicato la necessità di eseguire, dal 18 novembre al 4 dicembre 2026, due scavi di attraversamento della viabilità landside, nell'ambito dei lavori LAD di spostamento dei sottoservizi, per il collegamento della rete idrica con la nuova centrale in corso di realizzazione;

ACQUISITA la planimetria trasmessa dal Gestore aeroportuale SEA S.p.A. che individua i tratti interessati dai due attraversamenti stradali e riporta le modifiche temporanee alla viabilità previste per ciascuna fase di lavorazione, consistenti nel restringimento della carreggiata a una sola corsia, con circolazione a senso unico alternato regolata mediante impianto semaforico temporaneo;

RITENUTO necessario prorogare l'efficacia dell'Ordinanza n. 6/2026 e disciplinare le ulteriori variazioni della circolazione nei tratti e nei periodi interessati dai due attraversamenti;

PRESO ATTO del parere favorevole della Polizia Locale del Comune di Segrate

ORDINA

Art. 1

Proroga dell'Ordinanza n. 6/2026

Il termine delle ore 23:59 del 30 novembre 2026, previsto dall'articolo 1 dell'Ordinanza n. 6/2026, del 6 agosto 2026 recante "*Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta nelle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Milano Linate*" **è prorogato alle ore 23:59 del 28 febbraio 2027.**

Per la durata della proroga, SEA S.p.A. mantiene le misure di regolazione della circolazione, la segnaletica temporanea e gli apprestamenti previsti dall'Ordinanza n. 6/2026.

Art. 2

Ulteriori modifiche temporanee alla circolazione

1. Per consentire l'esecuzione di due scavi di attraversamento della viabilità landside dell'Aeroporto di Milano Linate, è disposto il restringimento della carreggiata a una sola corsia nei tratti così come individuati nella planimetria (All. 1) allegata alla presente Ordinanza.
2. Il transito sulla corsia aperta avviene a senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico temporaneo.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano **dal 18 novembre al 4 dicembre 2026**, compresi, limitatamente al tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori su ciascun tratto.
4. Nei tratti interessati dai lavori si osservano le prescrizioni della segnaletica temporanea riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
5. Il Gestore sottopone preventivamente alla Direzione Territoriale Milano eventuali variazioni del periodo di applicazione o delle modalità di circolazione.

Art. 3

Obblighi del Gestore aeroportuale

1. SEA S.p.A., quale Gestore aeroportuale, è responsabile della corretta e puntuale attuazione delle disposizioni della presente Ordinanza e assicura il coordinamento dei due interventi con i lavori e con la viabilità provvisoria già disciplinati dall'Ordinanza n. 6/2026
2. Prima dell'attivazione delle modifiche temporanee alla circolazione di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, SEA S.p.A. deve verificare l'effettiva percorribilità della corsia mantenuta aperta, il funzionamento dell'impianto semaforico, la corretta installazione della segnaletica, dell'illuminazione, delle delimitazioni di cantiere e la sicurezza dei percorsi pedonali. La segnaletica preesistente incompatibile con l'assetto temporaneo è oscurata o rimossa per il periodo necessario.
3. Al termine dei lavori su ciascun tratto, il Gestore deve rimuovere la segnaletica e gli apprestamenti relativi al senso unico alternato e, previa verifica delle condizioni di sicurezza, deve ripristinare l'assetto della circolazione in vigore prima dell'avvio dei lavori su quel tratto.
4. Al termine dei lavori sul collettore fognario e comunque entro la scadenza di cui all'art. 1, salvo ulteriore provvedimento, SEA S.p.A. ripristina la viabilità ordinaria e ne dà comunicazione alla Direzione Territoriale Milano.
5. Il Gestore Aeroportuale assicura un'adeguata e preventiva informazione agli utenti, agli operatori aeroportuali, agli enti interessati e ai servizi di soccorso ed emergenza.

Art. 4

Rispetto dell'Ordinanza

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

2. Restano ferme le competenze degli organi incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle violazioni ai sensi della normativa vigente.

Art. 5

Rinvio

Per quanto non espressamente modificato o integrato dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza n. 6/2026 del 6 agosto 2026 della Direzione Territoriale Milano recante "*Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta nelle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Milano Linate*" .

Per quanto non disciplinato si applicano, ove pertinenti, l'Ordinanza n. 4/2019 del 4 novembre 2019 della Direzione Aeroportuale Lombardia (oggi denominata Direzione Territoriale Milano), il Codice della strada e il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 6

Decorrenza ed efficacia delle misure

La proroga disposta dall'art. 1 decorre dalle ore 00:00 del 1° dicembre 2026. Le disposizioni dell'ordinanza n. 6/2026 continuano ad applicarsi senza interruzione fino alle ore 23:59 del 28 febbraio 2027.

Le modifiche temporanee alla circolazione previste dall'art. 2 della presente Ordinanza decorrono dalle ore 00:00 del 18 novembre alle ore 23:59 del 4 dicembre 2026

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Milano Linate, 16 novembre 2026

Il Direttore Territoriale Milano
Dott.ssa Monica Piccirillo
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)